

Procedura aperta per l'affidamento di incarichi di progettazione antincendio finalizzati all'adeguamento alle normative di prevenzione incendi delle strutture ospedaliere e territoriali dell'ASL 3 – Sistema Sanitario Regione Liguria

Cod. elaborato	Titolo elaborato
2	DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE

INDICE

1. NATURA E OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	3
1.1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	3
1.2 ESTENSIONE DELL'APPALTO	4
2. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	9
2.1 OBBLIGHI DELL’AFFIDARIO	9
2.2 SOGGETTI AFFIDATARI	10
2.3 PROGETTO DEFINITIVO	10
3. PROGETTO ESECUTIVO	12
4. SIGLE, ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI	13

1. NATURA E OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

1.1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il presente disciplinare tecnico prestazionale (di seguito Disciplinare) è relativo agli incarichi per prestazioni professionali necessarie al processo di adeguamento normativo, in tema di prevenzione incendi (di seguito P.I.), dei presidi ospedalieri e territoriali dell’ASL 3.

L’Azienda ha avviato da alcuni anni un processo di messa a norma degli edifici in tema di P.I. e allo stato attuale solo alcuni dei presidi sanitari soggetti al controllo dei VV.F. (D.P.R. n 151/2011 - attività n. 68) sono dotati di Certificato di Prevenzione Incendi (o documento equivalente - di seguito C.P.I.); altri in categoria B o C hanno solo il Parere di conformità del Progetto (P.d.C.), od è in corso di approvazione da parte dei VV.F. Ci sono poi strutture, individuate nell’elaborato 4 “Elenco edifici” per le quali è necessario presentare l’esame progetto ai VV.F..

Per quanto riguarda le strutture soggette che ricadono in categoria A, per le quali non è previsto un esame progetto, sono stati fatti i rilievi dei luoghi, individuate le destinazioni d'uso al fine di poter eseguire il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dei lavori. Lo stesso dicasi per gli edifici che ospitano attività sanitarie, depositi o uffici non soggetti al controllo dei VV.F., ma che necessitano di interventi di messa a norma, ai sensi delle normative vigenti.

Obiettivo dell’ASL 3 è infatti l’adeguamento di tutti i suoi edifici in tema di prevenzione incendi e la corretta gestione della sicurezza con l’aggiornamento continuo del documento SGSA, mediante le procedure previste dallo stesso in tutti i suoi presidi.

Gli incarichi professionali per la progettazione antincendio, disciplinati dal presente documento, riguardano quindi la stesura di alcuni progetti da presentare ai VV.F. e la redazione dei progetti definitivi ed esecutivi necessari per la realizzazione degli interventi di messa a norma delle strutture dell’ASL 3 indicate nella tabella allegata, divisi per lotti, come di seguito indicati:

Lotto 1

- PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA SCASSI

Lotto 2

- STRUTTURE SANITARIE TERRITORIALI

Lotto 3

- PRESIDIO OSPEDALIERO LA COLLETTA

Lotto 4

- PRESIDIO OSPEDALIERO GALLINO

Lotto 5

- PRESIDIO OSPEDALIERO ANTERO MICONE

1.2. ESTENSIONE DELL’AFFIDAMENTO

Per Affidatario si intende il soggetto incaricato della prestazione professionale relativa al lotto di cui è risultato aggiudicatario a seguito della procedura di gara, disciplinata dal presente documento e dalla restante documentazione di gara.

Occorre precisare che il grado di messa a norma dei vari presidi varia da struttura a struttura; alcune sono state ristrutturate di recente, altre sono più datate ed hanno bisogno di interventi più radicali che vanno dalle compartimentazioni, agli impianti elettrici e speciali, sino all’ aggiornamento o realizzazione delle reti di idranti o naspi e installazioni di ascensori antincendio.

Per ogni lotto è stato ipotizzato un finanziamento in funzione dello stato attuale degli edifici e delle priorità dell’ASL 3.

L’Affidatario dovrà elaborare un progetto DEFINITIVO e successivamente un progetto ESECUTIVO che permetta la realizzazione di tutti gli interventi necessari alla completa messa a norma antincendio delle strutture dell’ASL3 indicate nella tabella allegata e dovrà essere strutturato in modo da consentire lo stralcio dei lavori, (concordati con il Direttore dell’esecuzione del contratto), che potranno essere realizzati con il finanziamento disponibile al momento della progettazione. Le lavorazioni non eseguite, previste dal progetto esecutivo complessivo, verranno ultimate con fondi stanziati successivamente.

Il progetto consentirà quindi la realizzazione dei lavori necessari:

- alla presentazione delle SCIA per gli edifici individuati con l’attività n. 68 del D.P.R. 151/2011 in categoria C - B – A per l’ottenimento del C.P.I.
- alla messa a norma delle strutture non soggette
- alla messa a norma delle attività soggette indicate nella tabella allegata ed individuate ai numeri: 5.2.C - 75.2.B - 70.1.B del D.P.R. 151/2011.

In particolare la progettazione esecutiva, per quanto riguarda le opere da stralciare, citate precedentemente (da realizzare entro il 2019), dovrà tener conto del cronoprogramma indicato nel DM 19/03/2015, esplicitato nei punti della Regola Tecnica di seguito indicati:

- Nei Presidi Ospedalieri – RSA ENTRO IL 24 APRILE 2019 PER POTER CONTINUARE AD ESERCITARE L’ATTIVITÀ SANITARIA:

17.2.1 e 17.2.2 - LOCALI ADIBITI A DEPOSITI E SERVIZI GENERALI

Tutti i depositi / archivi ancora sprovvisti di compartimentazione e serramento rei verranno adeguati e se del caso aerati e dotati di estintore dedicato

17.3.2 - DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI

Gli impianti centralizzati di distribuzione dei gas medicali presenti, laddove sia necessario dovranno essere messi a norma.

18.5 - IMPIANTI DI RILEVAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME INCENDIO

Nei PO sono già dotati impianto di rilevamento fumi che dovrà essere messo in rete con tutti gli altri im-

pianti presenti dell'ASL e il segnale di allarme verrà remotizzato al numero delle emergenze (2888) e sui cellulari aziendali della squadra antincendio, dei reperibili del SPP e del Dipartimento Tecnico. Tali impianti inoltre dovranno consentire, oltre a quanto già in essere, la disattivazione elettrica degli impianti di condizionamento e la chiusura delle serrande tagliafuoco esistenti nelle canalizzazioni degli impianti di condizionamento.

Inoltre, tutti i P.O. dovranno essere dotati di un sistema di allarme in grado di avvertire delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure d'emergenza.

- Nelle strutture ambulatoriali con superficie superiore ai 1000 mq, ENTRO IL 24 APRILE 2019 PER POTER CONTINUARE AD ESERCIRE L'ATTIVITÀ SANITARIA:

33 - UBICAZIONE

Le strutture sanitarie ambulatoriali dovranno essere ubicate:

- a) in edifici indipendenti ed isolati da altri;
- b) in edifici o locali, anche serviti da scale ad uso promiscuo, contigui ad altri aventi destinazioni diverse purché queste ultime, fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative per tali destinazioni.

34.2 - REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI

I materiali che possono prendere fuoco, tendaggi, ecc., devono essere in classe 1 e i mobili, poltrone, ecc., in classe IIM e sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2.

36. – AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

36.1 Generalità

Le bombole di riserva devono essere depositate in idonei locali areati e compartimentati e controllati da un rilevatore di fumo.

36.2– Locali adibiti a depositi e servizi generali

I depositi/archivi sino a 10 mq ancora sprovvisti di compartimentazione e serramenti rei dovranno essere adeguati; e sarà installato, se non presente, un rilevatore di fumo collegato all'impianto di rilevamento fumi. I depositi sono già dotati di estintore dedicato e il carico d'incendio sarà limitato ad un max di 60 kg/mq.

I depositi/archivi superiori ai 10 mq, sino a 50 mq ancora sprovvisti di compartimentazione e serramenti rei verranno adeguati; sarà installato, se non presente, un rilevatore di fumo collegato all'impianto di rilevamento fumi. I depositi sono già dotati di estintore dedicato e il carico d'incendio è limitato ad un max di 45 kg/mq; nei locali non aerati verrà realizzata una ventilazione pari a 1/40 della superficie in pianta.

36.2.5 - locali contenenti materiale combustibile superiori ai 50 mq

L'accesso potrà essere dall'esterno, oppure dall'interno, esclusivamente dagli spazi riservati alla circolazione interna, con esclusione dei percorsi orizzontali protetti, tramite filtro a prova di fumo.

I locali dovranno avere almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, attestata su

spazio scoperto o, nel caso di locali interrati, su intercapedine antincendi.

Le strutture di separazione dovranno possedere caratteristiche almeno REI/EI 90.

All'interno dei locali dovrà essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio e dovrà essere previsto un congruo numero di estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B.

Qualora sia superato il valore del carico di incendio di 60 kg/mq o i 300 mq di superficie, il deposito dovrà essere protetto con impianto di spegnimento automatico.

L'aerazione naturale deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale.

36.2.5 – Locali adibiti a servizi generali

I locali saranno separati dal resto dell'edificio da porte e strutture non inferiori a REI/EI 30.

36.3.1, comma 1 – Distribuzione dei combustibili

Non sono presenti impianti di gas combustibili nelle strutture dell'ASL se non nell'edificio o locale centrale termica dove il terzo responsabile è la ditta MICENES.

36.3.2 – Distribuzione dei gas medicali

La distribuzione dei gas medicali nelle strutture sanitarie deve avvenire mediante impianti centralizzati secondo quanto stabilito dalla normativa.

36.4 – Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione

Gli impianti di condizionamento nelle strutture dell'ASL sono gestiti dalla ditta MICENES e dovranno essere rifunzionalizzati in modo da essere in conformità alla normativa vigente; sono di tipo centralizzato e localizzato. Per ciascun impianto dovrà essere predisposto uno schema funzionale con indicate le modalità di realizzazione e la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza.

36.5 – Impianti elettrici

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37. Gli impianti sono gestiti in appalto dalla ditta Micenes che ne cura le manutenzioni ordinarie, straordinarie e gli aggiornamenti sotto il controllo del Dipartimento Tecnico.

Ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici dovranno essere strutturati in modo da non costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento ed essere causa primaria di incendio o di esplosione e fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi.

L'impianto di illuminazione di sicurezza dovrà essere, dove necessario, implementato in modo da assicurare un livello di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio.

Il quadro elettrico generale dell'edificio sarà ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.

I quadri elettrici di piano disporranno di apparecchi di manovra opportunamente segnalati con chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

PUNTO 37 - MEZZI ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA CONTRO L'INCENDIO

Tutti gli impianti presenti sono regolarmente mantenuti e dove serve vanno aggiornati.

37.5.1 – Rilevazione e segnalazione

Gli edifici sono protetti da un impianto di rilevamento fumi di tipo analogico, nelle strutture non presenti vanno previsti.

37.5.2 – Sistemi di allarme

Nelle strutture dovrà essere installato un impianto di diffusione sonora in grado di funzionare per 60 minuti dall'attivazione in grado di avvertire delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare il via alla procedura di emergenza.

PUNTO 38 – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA

38.3 – Centro gestione delle emergenze

Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni da affrontare in situazioni di emergenza, verrà predisposto in tutte le strutture un apposito Centro di gestione delle emergenze di caratteristiche idonee.

Il locale dovrà essere individuato al piano terreno e dovrà essere dotato di computer, centrale master antincendio, telefono e collegamento in rete in modo da comunicare con gli operatori dell'emergenza di piano, con le aree della struttura e con l'esterno.

- Nelle strutture ambulatoriali con superficie superiore a 500 mq e inferiori a 1000 mq ENTRO IL 24 APRILE 2019 PER POTER CONTINUARE AD ESERCIRE L'ATTIVITÀ SANITARIA:

24 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

24.2 – reazione al fuoco dei materiali

I materiali che possono prendere fuoco, tendaggi, ecc., devono essere in classe 1 e i mobili, poltrone, ecc., in classe 1IM e sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2.

26. - LOCALI DESTINATI A DEPOSITO DI MATERIALE COMBUSTIBILE AVENTI SUPERFICIE NON SUPERIORE A 10 mq –

I depositi / archivi sino a 10 mq ancora sprovvisti di compartimentazione e serramenti rei dovranno essere adeguati; e dovrà essere installato, se non presente, un rilevatore di fumo collegato all'impianto di rilevamento fumi. I depositi sono già dotati di estintore dedicato e il carico d'incendio sarà limitato ad un max di 60 kg/mq

26.1.2 - locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 60 mq

La comunicazione dovrà avvenire unicamente con gli spazi riservati alla circolazione interna. Le strutture di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI/EI 90.

Il carico di incendio dovrà essere limitato a 60 kg/mq e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il limite del carico di incendio non potrà avere un carico d'incendio

maggiore e dotato di idonea areazione.

Il deposito dovrà, se non già presente, essere dotato di impianto di rivelazione automatica di incendio.

In prossimità della porta di accesso al locale deve essere installato un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B.

26.3 – impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione

Gli impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione devono essere progettati e realizzati a regola d'arte e devono essere mantenuti (MICENES, ditta esterna) in conformità alla normativa vigente e possono essere di tipo centralizzato o localizzato. Tali impianti dovranno possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) non alterare le caratteristiche delle strutture di compartimentazione;
- b) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
- c) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
- d) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

26.4 - impianti elettrici

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37. Gli impianti sono gestiti in appalto dalla ditta Micenes che ne cura le manutenzioni ordinarie, straordinarie e gli aggiornamenti sotto il controllo del Dipartimento Tecnico.

Ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici dovranno essere strutturati in modo da non costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento ed essere causa primaria di incendio o di esplosione e fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi.

L'impianto di illuminazione di sicurezza dovrà essere, dove necessario, implementato in modo da assicurare un livello di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio.

Il quadro elettrico generale dell'edificio sarà ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.

I quadri elettrici di piano disporranno di apparecchi di manovra opportunamente segnalati con chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

27. - ESTINTORI

Gli estintori sono già presenti nelle strutture, qualora necessario dovranno essere implementati e devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144 B. Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto.

28. -IMPIANTO DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME

Nei locali adibiti a depositi, archivi e locali tecnici e i locali ubicati oltre il primo piano interrato, deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi.

L'impianto dovrà essere progettato, installato e gestito a regola d'arte in conformità alla normativa vigente.

- GLI AMBULATORI CON SUPERFICIE INFERIORE A 500 mq NON SONO STRUTTURE SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VV.F. ma devono avere i requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla normativa generale e dal DM 10 marzo 1998. A questo proposito l'ASL 3 ha scelto, per uniformare il livello di rischio incendio in tutte le strutture, di considerare questi edifici analogamente a quelli in categoria A; l'Affidatario dovrà tenerne conto nella progettazione esecutiva.

L'Affidatario, con il resto del finanziamento del lotto a rimasto a disposizione (tolte le opere di cui sopra da stralciare), dovrà proporre per ogni struttura delle soluzioni progettuali che consentano di avvicinarsi il più possibile alla completa messa a norma antincendio, comprese le attività soggette non sanitarie indicate nella tabella allegata.

I presidi sanitari presi in considerazione ospitano attività sanitarie ambulatoriali ed ospedaliere, comprese le RSA ed in esse si trovano depositi, archivi, uffici e locali tecnici.

Le centrali termiche e i gruppi elettrogeni al servizio degli edifici in argomento non sono compresi nel presente appalto in quanto gestiti da ditta appaltatrice esterna.

2. PRESTAZIONI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

2.1. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario sulla base dei progetti approvati dai VV.F e/o dei documenti tecnici forniti dal Dipartimento Tecnico dell'Azienda dovrà elaborare un progetto definitivo e successivamente un progetto esecutivo dei lavori necessari alla messa a norma antincendio delle strutture dell'ASL3 indicate nella tabella allegata, tenendo conto delle indicazioni contenute nel DM 18/9/2002, aggiornato dal DM 19 marzo 2015 e nelle altre normative relative alle attività soggette non sanitarie indicate. La progettazione esecutiva complessiva di ciascun lotto, come già ricordato dovrà permettere lo stralcio dei lavori che potranno essere realizzati con il finanziamento disponibile al momento della progettazione. Gli interventi non realizzati, previsti dal progetto esecutivo verranno conclusi con un successivi finanziamenti.

L'Affidatario, nello svolgimento dell'incarico, dovrà rispettare tutte le fasi procedurali previste nel D. Lgs. N. 50 del 2016 e nel presente Disciplinare.

Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo la regola dell'arte e con la massima diligenza da parte dell'Affidatario, con la condizione di proporre le soluzioni tecniche progettuali economicamente più vantaggiose per l'Amministrazione.

L'Affidatario dovrà seguire per ogni lotto le prestazioni oggetto dell'incarico, secondo le fasi di seguito elencate nel presente Disciplinare:

1. Redazione del PROGETTO DEFINITIVO che comprende, dove necessario, anche la presentazione della pratica ai VV.F. per l'approvazione e l'ottenimento del P.d.C..
2. Approvazione del PROGETTO DEFINITIVO

3. Redazione del PROGETTO ESECUTIVO complessivo per l'adeguamento normativo di tutte le strutture indicate in tabella
4. Consegna del PROGETTO ESECUTIVO COMPLESSIVO
5. Consegna dei documenti tecnici necessari per bandire la gara per l'affidamento dei soli lavori realizzabili con il finanziamento disponibile al momento della progettazione.
6. Approvazione del progetto esecutivo
7. Liquidazione della parcella nei tempi e modi stabiliti dal contratto.
Si precisa che la parcella professionale complessivamente dovuta dovrà essere suddivisa in due parti:
 - Una prima parziale parcella relativa ai lavori che potranno essere eseguiti con i finanziamenti disponibili al momento della redazione del progetto;
 - Una seconda parziale parcella a saldo, che congiunta alla prima dovrà corrispondere all'importo complessivo dovuto per la progettazione dei lavori di messa a norma necessari per tutte le strutture indicate nella tabella.

2.2. SOGGETTI AFFIDATARI

Con la dicitura Affidatario, nel presente documento, sono genericamente indicati i due soggetti contraenti incaricati di svolgere le prestazioni oggetto dell'affidamento relativo ai CINQUE lotti oggetto di gara. .

Il personale dell'Affidatario svolgerà le prestazioni secondo un'organizzazione definita nel documento 1 – DISCIPLINARE AMMINISTRATIVO e secondo l'offerta tecnica presentata dall'Affidatario stesso in fase di gara.

Le figure professionali previste sono:

- Coordinatore delle prestazioni
- Progettisti incaricati
- Tecnici incaricati

Nel Disciplinare Amministrativo sono indicate competenze, compiti e responsabilità delle varie figure.

2.3. PROGETTO DEFINITIVO

Per ogni lotto si avrà un fase di acquisizione dei dati e documenti, definizione dello stato di fatto e degli obiettivi e mezzi per raggiungerli e consegna degli elaborati grafici e tecnici. Il progetto definitivo prevede anche, in alcuni casi (vedi nell'elaborato 4 "Elenco edifici"), l'istruzione e la presentazione della pratica al Comando dei VV.F. per l'ottenimento del P.d.C.

In successione avremo:

- Fase di acquisizione dei documenti tecnici e dati degli edifici oggetto di gara, compresi i progetti approvati dai VV.F. e gli elaborati grafici e tecnici dei presidi ricadenti in categoria A, o non soggetti, forniti dal Dipartimento Tecnico.

- Verifica dello stato di fatto dei luoghi per l'istruzione e la presentazione delle pratiche al Comando dei VV.F. (quando previsto) per l'ottenimento del P.d.C. e la redazione dei progetti delle attività soggette e non, indicate nella tabella allegata.
- Verifica preventiva delle murature da compartimentare e presentazione della relativa asseverazione di resistenza al fuoco; il Dipartimento Tecnico metterà a disposizione la ditta di manutenzione per i sondaggi necessari.
- Redazione del progetto definitivo e consegna entro i termini concordati.
- Consegna del progetto definitivo ed approvazione da parte dell'ASL.

La durata della **fase del progetto definitivo** è riportata nel documento Disciplinare amministrativo;

In questa fase l'Affidatario riceverà dall'Amministrazione la documentazione funzionale allo svolgimento delle prestazioni inerenti la P.I. degli edifici oggetto di appalto in suo possesso, in particolare si potranno verificare situazioni differenti:

- *Edificio non soggetto all'attività 68*
(Planimetrie e indicazioni destinazioni d'uso dell'edificio fornite dal Dipartimento Tecnico)
- Edificio soggetto ad attività 68, categoria A
(documentazione tecnica, comprensiva di planimetrie fornita dal Dipartimento Tecnico e documentazione prima SCIA)
- *Edificio soggetto ad attività 68, cat. B o C con progetto approvato o in via di approvazione*
(Progetto approvato, parere e documentazione prima SCIA)
- *Edificio soggetto ad attività 68, cat. B – C senza progetto*
(documentazione tecnica, comprensiva di planimetrie fornita dal Dipartimento Tecnico)
- *Edificio utilizzato come autorimessa soggetto ad attività 75.2.B*
(documentazione tecnica, comprensiva di planimetrie fornita dal Dipartimento Tecnico)
- *Deposito Ossigeno, attività 5.2.C*
(Progetto approvato, parere e documentazione prima SCIA se presentati; documentazione tecnica, comprensiva di planimetrie fornita dal Dipartimento Tecnico per le pratiche ancora da presentare ai VV.F.)
- *Edificio utilizzato come deposito farmacia soggetto ad attività 70.1.B*
(documentazione tecnica, comprensiva di planimetrie fornita dal Dipartimento Tecnico).

Nell'Affidamento si intendono compresi e compensati anche le verifiche e i rilievi necessari allo svolgimento delle attività previste dal presente Disciplinare, (rilievi per la stesura degli elaborati grafici - comprese sezioni- che non dovessero essere presenti nella documentazione consegnata dall'Amministrazione.

IL PROGETTO DEFINITIVO:

- ✓ per i presidi in categoria B o C per i quali occorre presentare l'esame progetto ai VV.F:
 - verificherà lo stato di fatto dei luoghi per la redazione del progetto da presentare ai VV.F:
 - produrrà tutti i documenti necessari alla presentazione del progetto per la sua approvazione;
 - seguirà la pratica fino all'ottenimento del P.d.C.
- ✓ per tutti i presidi indicati nell'elaborato 4 "Elenco edifici" individuerà i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni,
- ✓ conterrà la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione delle opere e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo in primo luogo dei prezzi predisposti dalla Regione Liguria, in vigore al momento della progettazione.

Del progetto definitivo l'affidatario dovrà consegnare due copie cartacee del progetto definitivo e una copia su supporto informatico.

3. PROGETTO ESECUTIVO

Approvato il progetto DEFINITIVO si passa alla fase di progettazione ESECUTIVA che prevede tutti i lavori da realizzare, il relativo costo, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo secondo le indicazioni precedentemente riportate e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia qualità, dimensione e prezzo. Il progetto dovrà anche consentire lo stralcio delle opere che possono essere realizzate con il finanziamento a disposizione dell'Azienda al momento della progettazione. Gli interventi previsti dal progetto esecutivo sono finalizzati alla realizzazione dei lavori per la presentazione delle S.C.I.A. per le attività soggette al fine di ottenere il nulla osta all'esercizio dell'attività sanitaria e alla messa a norma degli altri edifici dell'Azienda. La realizzazione dei lavori consentirà l'aggiornamento dell'S.G.S.A., come previsto dalla vigente normativa.

L'Affidatario deve consegnare duplice copia cartacea del progetto esecutivo e triplice copia cartacea del progetto stralcio. Di entrambi i progetti dovranno essere altresì consegnati tre supporti digitali (CD o DVD) contenenti:

1. i files in formato originale
2. i files in formato pdf
3. i files in formato pdf sottoscritti digitalmente (nel caso del progetto stralcio i documenti sottoscritti digitalmente dovranno essere utili all'indizione della successiva gara d'appalto di lavori).

L'ultimazione delle prestazioni previste da Contratto avviene con la consegna di quanto elencato sopra, che dovrà essere conforme all'ultima versione del progetto esecutivo approvato da parte dell'Amministrazione.

La **fase progettuale** si ritiene conclusa con la presentazione del progetto esecutivo e l'approvazione da parte dell'Amministrazione.

4. SIGLE, ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI

Si riportano di seguito le sigle, gli acronimi e le abbreviazioni utilizzati al fine di alleggerire e rendere più scorrevole la lettura del presente documento.

Affidatario: Soggetto aggiudicatario del lotto 1 o del lotto 2 della procedura di affidamento delle prestazioni oggetto del presente Disciplinare. Per soggetto si intende quanto previsto dall'art. 46 del Codice.

Si sottolinea che il documento 1 – DISCIPLINARE AMMINISTRATIVO specifica nel dettaglio le varie figure che rappresentano l'Affidatario e l'articolazione di funzioni, compiti e responsabilità delle stesse.

Amministrazione: Committente, Stazione Appaltante. Il termine è inoltre utilizzato per identificare l'organo decisionale dell'ASL 3, Direttore Generale,

Direttore Dipartimento Tecnico, Responsabile Unico del Procedimento, secondo le rispettive competenze stabilite dai Regolamenti interni e/o dalla normativa vigente.

Attività: attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, di cui all'allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, n°151.

Comando: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente.

C.C.V.: Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, organo deputato a rilasciare l'agibilità definitiva di pubblico spettacolo di un locale in cui vengano svolte attività elencate all'art. 1, D.M. 19.08.1996.

C.P.I.: Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs 8 marzo 2006 n°139 o documentazione equivalente che autorizzi l'esercizio delle attività presso gli edifici dal punto di vista della prevenzione incendi (S.C.I.A.).

D.E.C.: Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Deroga: Istanza di deroga ai sensi dell'art.7 del D.P.R. 1 agosto 2011, n°151, da richiedere qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi presentino caratteristiche tali da non consentire l'osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti.

Dichiarazione di Attività categoria A: Dichiarazione emessa dall'Affidatario, a seguito della fase di analisi e di indagine preliminari, sulla Attività dell'edificio di categoria A, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 e dell'Allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, n°151.

Dichiarazione di non Attività: Dichiarazione emessa dall'Affidatario, a seguito della fase di analisi e di indagine preliminari, sulla assenza di Attività soggette al controllo dei VV.F. presso l'edificio.

Dichiarazione di validità progetto: Dichiarazione emessa dall'Affidatario, a seguito della fase di analisi e di indagine preliminari, sulla validità del parere di conformità già ottenuto su progetto di prevenzione incendi precedentemente presentato.

Disciplinare: l'insieme dei due documenti "1 – Disciplinare Amministrativo" e "2 - Disciplinare tecnico prestazionale" che contengono la descrizione dettagliata delle attività e le norme contrattuali che regolano

dal punto di vista amministrativo e tecnico le prestazioni oggetto dell'affidamento.

P.d.C.: Parere di conformità del Comando Provinciale dei VV.F., emesso sul progetto di prevenzione incendi presentato.

P.I.: Prevenzione Incendi.

RUP: Responsabile Unico del Procedimento. Per l'affidamento in oggetto è l'ing. Marco Bergia Boccardo.

S.C.I.A.: Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n°241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n°78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n°122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) e f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n°112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n°133.

S.G.S.A. o G.S.A.: Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio inteso come misura organizzativa e gestionale atta a garantire, nel tempo, un elevato livello di sicurezza dell'attività in caso d'incendio.

VV.F.: Vigili del Fuoco.